

SERVIZIO 2 - TECNICO TECNICO

REGISTRO GENERALE DETERMINE N. 5 DEL 19-01-2024

DETERMINAZIONE N. 6 del 19-01-2024

OGGETTO: NEXT GENERATION M5C212.1 REVOCA IN AUTOTUTELA DETERMINA N. 447 DEL 14/12/2023 APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ESECUZIONE SONDAGGI E INDAGINI GEOGNOSTICHE DEI LAVORI "PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA DI ARCHITETTURA NATURALISTICA PER LA RIGENERAZIONE PAESAGGISTICA E AMBIENTALE AREA LAGO ARVO AL FINE DELLA VALORIZZAZIONE TURISTICA INCENTRATA SULLA SOSTENIBILITÀ E SULLA QUALITÀ CONTEMPORANEA INTERVENTI COORDINATI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA SOSTENIBILE PER L'ACCESSIBILITÀ E FRUIBILITÀ DEL LUNGOLAGO CUP: J11B21003230005 CIG: A03C80DD2B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 24065 del 04/10/2022 con il quale sono state attribuite all'ing. Luigi Borrelli le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico n.2 con tutte le funzioni di competenza previste dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari;

Rilevata pertanto la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 19/12/2023 di approvazione Documento Unico di programmazione (DUP) periodo 2024/2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e salvaguardia degli equilibri

Premesso che:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 447 del 14/12/2023 è stata indetta la procedura di gara mediante appalto integrato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. e, cd. "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 107, comma 3, finalizzata all'affidamento della seguente concessione: "progetto di fattibilità tecnica di architettura naturalistica per la rigenerazione paesaggistica e ambientale area Lago Arvo al fine della valorizzazione turistica incentrata sulla sostenibilità e sulla qualità contemporanea interventi coordinati per la realizzazione di un sistema sostenibile per l'accessibilità e fruibilità del Lungo Lago" ed esecuzione delle opere in esso previste;

- in data 18/12/2023 è stato pubblicato sul portale della SUA della Provincia di Cosenza gli atti di gara relativi all'intervento di cui trattasi;
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte di gara, sono pervenute alla Stazione Appaltante, mediante il portale della Sua di Cosenza n. 8 domande di partecipazione di operatori economici;

Preso atto che:

- in data 17.01.2024 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte, così come stabilito dal Bando/Disciplinare di gara;

Preso atto che, con PEC del 18/01/2024, la Fondazione Inarcassa, per il tramite dell'Avv. Riccardo Rotigliano, Via Filippo Cordova, 95 – 90143 – Palermo, ha intimato, diffidandola, a questa Amministrazione di annullare in autotutela il bando in oggetto per alcune illegittimità rilevate;

Rilevato che:

- le tariffe stabilite dal D.M. 17 giugno 2016 non possono più costituire un mero "criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento", come previsto dall'art. 24, comma 8, del D.lgs. 50/2016, ovvero un mero parametro dal quale è consentito alle Stazioni appaltanti di discostarsi, motivando adeguatamente la scelta effettuata;
- sulla base delle disposizioni di cui all'art. 41, comma 15, del D.Lgs. 36/2023 e dell'all. I.13, e della l. 49/2023, in linea con la Delibera dell'ANAC n. 343 del 20/07/2023, i compensi stabiliti per le prestazioni d'opera intellettuale attinenti ai servizi di ingegneria e architettura, determinati in base agli artt. 2 e ss. del suddetto D.M., sono stati considerati inderogabili e non ribassabili, riportati nella voce "compensi non soggetti a ribasso" di cui alla precedente Tabella";

Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra, di procedere all'annullamento in autotutela, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione e ai sensi dell'art. 21-nonies della L.241/1990 e ss.mm.ii. della Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 447 del 14/12/2023, nonché degli atti a base di gara ivi approvati e allegati relativi alla procedura di gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. e, cd. "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 107, comma 3, finalizzata all'affidamento della seguente concessione: "progetto di fattibilità tecnica di architettura naturalistica per la rigenerazione paesaggistica e ambientale area Lago Arvo al fine della valorizzazione turistica incentrata sulla sostenibilità e sulla qualità contemporanea interventi coordinati per la realizzazione di un sistema sostenibile per l'accessibilità e fruibilità del Lungo Lago" ed esecuzione delle opere in esso previste";

Dato atto che:

- il presente provvedimento non arreca danno all'Amministrazione né ai potenziali concorrenti anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica Amministrazione dell'esercizio di autotutela;
- il potere di annullamento in autotutela della procedura di gara rientra nella potestà discrezionale;
- l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica in presenza di circostanze tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;
- l'annullamento in questione interviene in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, cioè in una fase in cui gli atti adottati hanno effetti instabili, del tutto interinali, a fronte dei quale non possono configurarsi situazioni di vantaggio stabili in capo agli operatori economici;
- la responsabilità pre-contrattuale ex art. 1337 del Codice Civile non è configurabile anteriormente alla scelta del contraente, nella fase cioè, in cui gli interessati non hanno ancora la qualità di futuri

contraenti, ma soltanto quella di partecipanti alla gara e vantano esclusivamente una posizione di interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della pubblica amministrazione, mentre non sussiste una relazione specifica di svolgimento delle trattative (Consiglio di Stato, sezione 5, sentenza 8.9.2010, n. 6489);

Ritenuto, altresì, in ordine all'annullamento, di dover effettuare le comunicazioni dell'avvio del procedimento di autotutela in quanto risultano ancora individuati i partecipanti alla procedura, potendo in ogni caso la Stazione Appaltante interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

Considerato che è stata verificata la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela amministrativa, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

Attestato che il Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, è l'Arch. Antonio Lopetrone;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267 /2000, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, e in particolare l'articolo 184;
- il D. Lgs 50/2016 e la legge n. 120/2000;
- il T.U.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativi;

1. Di annullare in autotutela, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione e ai sensi dell'art. 21-nonies della L.241/1990 e ss.mm.ii., la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 447 del 14/12/2023, nonché degli atti a base di gara ivi approvati e allegati relativi alla procedura di gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. e, cd. "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 107, comma 3, finalizzata all'affidamento della seguente concessione: "progetto di fattibilità tecnica di architettura naturalistica per la rigenerazione paesaggistica e ambientale area Lago Arvo al fine della valorizzazione turistica incentrata sulla sostenibilità e sulla qualità contemporanea interventi coordinati per la realizzazione di un sistema sostenibile per l'accessibilità e fruibilità del Lungo Lago" ed esecuzione delle opere in esso previste;

2. Di dare atto che dare atto che il presente provvedimento non arreca danno all'Amministrazione né ai potenziali concorrenti anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica Amministrazione dell'esercizio di autotutela;

3. Di indire, con successiva Determinazione a contrarre, una nuova procedura di gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. e, cd. "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 107, comma 3, avvalendosi della SUA della Provincia di Cosenza;

4. Di dare atto che, con separato provvedimento, si provvederà ad approvare la nuova documentazione a base di gara;

5. Di dare atto che viene mantenuto l'impegno di spesa afferente al Capitolo 2273/7 annualità 2023

6. **Di disporre**, secondo i principi dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio on- line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;
7. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/12;
8. **Di dare atto** che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/16 e legge 241/90 è l'Arch. Antonio Lopetrone;
9. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui all'art. 37, c.1,2 del D. Lgs. n. 33/2013;
10. **Di dare atto** che al presente Procedimento è assegnato il CUP: J11B21003230005;
11. **Di trasmettere** la presente determinazione:
- All' Ufficio del RUP per i successivi provvedimenti;
 - Al Settore Economico – Finanziario per i conseguenti adempimenti;
 - All'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

Istruttore del Documento
Ing. Borrelli Luigi

RESPONSABILE
SERVIZIO 2 - TECNICO
Luigi Ing. Borrelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data, 19-01-2024

RESPONSABILE
SERVIZIO 2 - TECNICO
Luigi Ing. Borrelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa